

— Se, infine, tali criteri siano riscontrabili in rapporto all'art. 2621 codice civile (come modificato dal Decreto Legislativo 11.04.2002, n. 61), che prevede la sanzione dell'arresto fino ad un anno e sei mesi, con conseguente termine prescrizione, decorrente dal momento del commesso reato, al massimo di quattro anni e sei mesi. Tutto ciò in un ordinamento che prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, il controllo da parte del Giudice dell'udienza preliminare della sussistenza degli elementi necessari per disporre il rinvio a giudizio e la possibilità di tre gradi di giudizio per giungere alla pronuncia di una sentenza definitiva e quindi, in caso di condanna, all'effettiva applicazione della sanzione. A tal proposito si deve tener conto della complessità degli accertamenti richiesti dall'art. 2621 c.c., in ragione dei limiti di rilevanza penale in essi fissati (cfr, art. 2621, commi 3 e 4).

(<sup>1</sup>) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona con ordinanza 9 ottobre 2003, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Banca Popolare di Cremona Soc. Coop.a.r.l. e Agenzia Entrate Ufficio Cremona**

**(Causa C-475/03)**

(2004/C 21/29)

Con ordinanza 9 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 novembre 2003, nella causa fra Banca Popolare di Cremona Soc. Coop.a.r.l. e Agenzia Entrate Ufficio Cremona, la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 33 della direttiva 77/388/CEE (<sup>1</sup>) [così come modificato dalla direttiva 91/680/CEE (<sup>2</sup>)] debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

(<sup>1</sup>) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria proposto il 17 novembre 2003**

**(Causa C-476/03)**

(2004/C 21/30)

Il 17 novembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla dottoressa Claudia Schmidt e dal dott. Wouter Wils, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (<sup>1</sup>) o non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
2. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (<sup>2</sup>) o non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
3. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (<sup>3</sup>) o non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
4. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per il recepimento delle direttive è scaduto il 15 marzo 2003.

(<sup>1</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 26.

(<sup>3</sup>) GU L 75 del 15 marzo 2001, pag. 29.